



Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax: 06-84912351

COMUNICATO STAMPA

Roma, 31 Gennaio 2013

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE - L.I.C.P.

1. Ricorso A.S.G. NOCERINA

avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 inflitta seguito gara Nocerina/Sorrento del 22.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 90/DIV del 24.12.2012)

RESPINTO

2. Ricorso A.S. GUBBIO 1910 S.R.L.

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Boisfer Rodrigue seguito gara Catanzaro/Gubbio del 22.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 90/DIV del 24.12.2012)

INAMMISSIBILE

3. Ricorso MANTOVA F.C.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Mantova/Forlì del 06.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 97/DIV dell'8.1.2013)

RESPINTO

4. Ricorso U.S. SALERNITANA 1919

avverso la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 con diffida inflitta alla reclamante seguito gara Aversa Normanna/U.S. Salernitana 1919 del 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013)

RESPINTO

5. Ricorso U.S. SALERNITANA 1919

avverso la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara inflitta al calc. Montervino Francesco seguito gara Aversa Normanna/U.S. Salernitana 1919 del 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, determina in 3 giornate la squalifica inflitta al calciatore Montervino Francesco

6. Ricorso A.C. REGGIANA 1919 S.P.A.

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Rossi Paolo seguito gara Reggiana/Carpi del 14.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 15.1.2013)

7 Ricorso F.C. APRILIA S.R.L.

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calc. Sembroni Emanuele seguito gara L'Aquila/Aprilia del 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013)

8. Ricorso U.S. CREMONESE S.P.A.

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al sig. Scienza Giuseppe seguito gara Feralpisalò/Cremonese del 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013)

9. Ricorso F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Sorbo Federico seguito gara Prato/Eperia Viareggio del 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013)